

STATUTO
"FONDAZIONE SCHENA - CENTRO EUROPEO DELLA
RICERCA SULLE MALATTIE RENALI
ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)"

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita per volontà del Professor Francesco Paolo Schena e sua moglie Professoressa Maria Adriana Santucci una fondazione denominata:

"FONDAZIONE SCHENA -- CENTRO EUROPEO DELLA
RICERCA SULLE MALATTIE RENALI
ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)"

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata:

"Fondazione CER – Malattie Renali E.T.S."

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Bari, in Via Delle Murge n.59/A.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

SEGNI DISTINTIVI

Il sigillo della Fondazione consiste in un disegno circolare che contiene all'interno il nome "FONDAZIONE SCHENA" e due reni stilizzati.

Il segno distintivo è utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. Inoltre la Fondazione utilizzerà anche la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 4

MISSIONE E SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali, ovvero di quelle ad esse connesse.

La Fondazione svolge e promuove attività di ricerca scientifica, di base e applicata, in particolar modo nell'ambito delle malattie renali.

La Fondazione ha la missione di migliorare la salute delle persone perseguendo finalità di solidarietà sociale ed arrecare benefici alla collettività, mediante programmi di diffusione della cultura sulla prevenzione delle malattie renali nelle comunità sociali e ai pazienti, promuovendo il progresso scientifico ovvero rendendo la vita migliore. Pertanto la Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale così come disciplinata dalle normative vigenti, nonché di solidarietà socio-sanitaria e sanitaria.

La Fondazione ha lo scopo di fornire una risposta scientifica alla crescente epidemia di malattie renali con l'uso di nuovi mezzi diagnostici e terapeutici efficaci, non invasivi e personalizzati. I programmi di ricerca dovranno sviluppare tecnologie e approcci altamente innovativi. I prodotti ed i protocolli sviluppati avranno un impatto positivo sulla salute pubblica e, in generale, sulla qualità della vita.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere progetti di formazione, erogare



sede.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a Deliberare sul punto.

Il Consiglio, dopo breve discussione, ad unanimità di voti,

delibera:

di trasferire la sede della Fondazione da Valenzano, Strada Provinciale per Casamassima Km.3, Campus Universitario, presso il "Consorzio C.A.R.S.O.", alla nuova in Bari, in Via Delle Murge n.59/A.

Conseguentemente delibera di modificare l'articolo 2 del Vigente statuto, nei seguenti, esatti termini:

"Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Bari, in Via Delle Murge n.59/A.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa."

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone che ritiene opportuno modificare l'articolo 17 del vigente Statuto sociale che disciplina l'Organo di Controllo, per renderlo più consoni alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presidente quindi delega me Notaio alla lettura dell'articolo 17 e del nuovo articolo 17 bis dello Statuto, nella loro redazione aggiornata.

Terminata la lettura ed esaurita ogni spiegazione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio, dopo attenta discussione, ad unanimità di voti,

delibera:

di modificare l'articolo 17 e di introdurre il nuovo articolo 17 bis dello statuto negli esatti termini proposti dal Presidente, e che qui si trascrivono:

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

ART. 17 bis - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo."

Il Consiglio delega il costituito Presidente Prof. Francesco Paolo Schena ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie per ottenere il deposito dello statuto come modificato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero in sede di controllo del nuovo statuto da parte del competente Organo Prefettizio.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Sua durata minuti venti.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Le spese di questo atto e formalità dipendenti sono a carico della Fondazione.

Del che

è verbale, da me letto presente il Consiglio al comparente, che lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato per pagine cinque e quanto fin qui della presente di due fogli.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti quindici.

Firmato: Francesco Paolo Schena; Silvio Memeo Notaio (col sigillo).



borse di studio a ricercatori, nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli e a cittadini o istituzioni che promuovono ed organizzano campagne di sensibilizzazione per migliorare le conoscenze nel campo delle malattie renali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse dalle attività istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, attività culturali di interesse sociale, con finalità educative, campagne di educazione e sensibilizzazione sulle malattie renali al fine di migliorare le loro conoscenze, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli organismi nazionali ed internazionali, gli operatori, il pubblico e le comunità sociali;
- b) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'Art. 4;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- d) istituire premi e borse di studio;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- h) partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- i) costituire ovvero partecipare a società e consorzi che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- j) svolgere ogni altra operazione idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, purché ad esse direttamente connesse.

Art. 6

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi previsti dell'art 4 e di realizzare le attività previste dall'Art.5, è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai soci fondatori, da conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimen-

to degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dai Fondatori o da terzi;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 8

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinante al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le risorse saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi (Art. 4) e della sue attività (Art. 5).

Art. 9

FONDATORE - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Fondatori il Professor Francesco Paolo Schena e la moglie Professoressa Maria Adriana Santucci.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirli nella carica ed in tutte le prerogative di cui al presente Statuto.

Qualora il Fondatore deceduto non abbia proceduto alla designazione, i poteri ad esso spettanti saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato d'Onore;
- il Revisore Unico.

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo Art. 10.

Art. 10

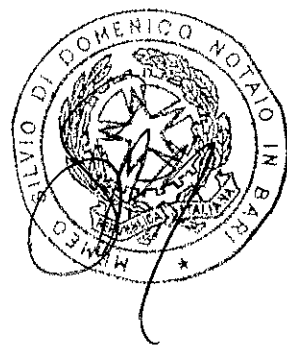
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette. La sua composizione sarà la seguente:

- a) i Fondatori, vita natural durante;
- b) fino a cinque membri nominati dai Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sub b) restano in carica un esercizio, e possono essere confermati alla scadenza.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della cari-



ca di Consigliere, i Fondatori procederanno alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i. Qualora il numero di Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Qualora venissero a mancare i Fondatori, le prerogative di cui al presente articolo saranno esercitate dalla persona dai medesimi designata ai sensi dell'Art. 9.

Nel caso in cui il Fondatore non avesse proceduto alla designazione di cui al comma precedente, il Consigliere od i Consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro/i membro/i cosicché il Consiglio sia costantemente composto, mediante cooptazione di altri membri da parte dei superstiti, da almeno tre Consiglieri.

Art. 11

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- a) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- b) approva il bilancio consuntivo ed i budget previsionali;
- c) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- e) nomina al proprio interno il Presidente, fermo restando quanto previsto dall'Art. 13 del presente Statuto;
- f) nomina il Revisore Unico, fermo restando quanto previsto dall'Art. 17 del presente Statuto;
- g) istituisce il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento; nomina il Direttore Scientifico;
- h) istituisce il Comitato d'Onore, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- i) delibera le modifiche allo Statuto;
- l) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- m) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- n) può istituire categorie di Partecipanti, o membri della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;
- o) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Art. 12

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore Unico.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell' avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

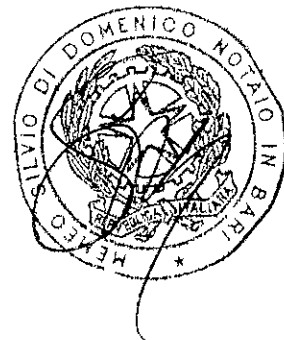
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non potrà avvenire lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.



Art. 13

IL PRESIDENTE

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al Prof. Francesco Paolo Schena. Nel caso in cui il Prof. Francesco Paolo Schena non voglia o non possa proseguire nella carica, la carica di Presidente verrà assunta dalla moglie o dalla persona dal medesimo Fondatore designata ai sensi dell'Articolo 10 del presente Statuto; e così in perpetuo. Qualora il Fondatore non abbia provveduto alla designazione, ai sensi dell'articolo 10, il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le attività della Fondazione che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 14

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto dalla Direzione Scientifica e da quattro membri ai sensi dell'Art. 11 del presente statuto. Essi restano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca e sono confermabili.

Il Comitato Scientifico è formato da rinomati Medici e Ricercatori biomedici, nominati dal C.d.A., su individuazione del Presidente della Fondazione, esperti nel campo della Nefrologia e dei Trapianti renali.

Il Comitato Scientifico è organo collegiale al quale è riservata la competenza in materia di ricerca scientifica. In particolare il Comitato Scientifico provvede a:

- predisporre annualmente le linee generali di attività della Fondazione, nonché i programmi e gli obiettivi, sentita la relazione programmatica della Direzione Scientifica;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento scientifico, didattico e disciplinare della Fondazione;
- promuovere forme di valutazione delle attività scientifiche ed eventualmente didattiche;
- esprimere pareri sui bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti di ricerca della Fondazione, su proposta della Direzione scientifica;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti inerenti agli scopi della Fondazione non attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione e rilasciare pareri sulle questioni sottoposte alla sua valutazione dagli altri organi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico esamina ed approva le modalità della divulgazione, nonché l'appropriatezza e l'accuratezza delle informazioni di natura medica o scientifica.

Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa della Direzione Scientifica o su richiesta di due terzi dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto della Direzione Scientifica.

Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente della Fondazione senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed a richiesta del Direttore Scientifico o del Presidente della Fondazione.

Art. 15

DIREZIONE SCIENTIFICA

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto. Esso presiede il Comitato Scientifico e resta in carica tre anni salvo dimissioni o revoca, ed è confermabile.

Il Direttore è responsabile dell'attività scientifica della Fondazione, nonché dell'organizzazione della medesima.

In particolare, nell'ambito dei compiti ad egli assegnati al momento della nomina da parte del Comitato dei Garanti, egli svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- dirigere il personale della Fondazione;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione i membri del Co-

mitato Scientifico;

- svolgere tutte quelle operazioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere dei programmi, progetti, dipartimenti e settori della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificamente delegati;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- individuare e nominare, ove opportuno, Coordinatori Scientifici con compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti come pure di settori di attività o dipartimenti, eventualmente anche individuati dal Comitato scientifico ai sensi di quanto infra;
- esaminare ed approvare le modalità della divulgazione, nonché l'appropriatezza e l'accuratezza delle informazioni di natura medica o scientifica.

Art. 16

COMITATO D'ONORE

Il Comitato d'Onore è composto da illustri scienziati con prevalente competenza in materia di Malattie Renali.

Il Consiglio di Amministrazione li nomina ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto sulla base del loro curriculum vitae.

Il Consiglio di amministrazione può conferire ai membri del Comitato d'Onore speciali incarichi e deleghe fissandone le attribuzioni.

Art. 17

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'an-



damento delle operazioni sociali o su determinati affari.".

ART. 17 bis

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 18

CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti coloro che rivestono una carica all'interno della Fondazione devono evitare conflitti tra i propri personali interessi e la Fondazione in qualsiasi atto espletato per conto della Fondazione stessa.

Chi si trova in condizioni di conflitto di interessi deve immediatamente renderlo noto al Presidente, deve astenersi dal votare e dall'usare la propria influenza sull'argomento oggetto del conflitto, deve farsi escludere dal quorum; tutto ciò deve essere inserito nei verbali delle relative adunanze.

Tutti coloro che rivestono una carica all'interno della Fondazione non ricevono nessuna retribuzione dalla Fondazione, con la sola eccezione del Revisore Unico.

Art. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali e internazionali statuiti per il settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20

STRUMENTI FINANZIARI, REGISTRI

Depositi ed Investimenti - I fondi della Fondazione saranno depositati nelle Banche o altre Istituzioni finanziarie indicate dal C.d.A. La quota di fondi non necessaria per le spese correnti può essere investita per decisione del C.d.A., privilegiando Buoni del Tesoro o altri Titoli di Stato o di Enti Locali o garantiti dallo Stato; obbligazioni o certificati di deposito, immobili oltre che Fondi di Investimento.

Registri - La Fondazione deve istituire e conservare i libri contabili, il libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri libri previsti

dalla legge.

Art. 21

ESTINZIONE O SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante dell'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 o a disposizioni normative successive. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 22

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

NORME TRANSITORIE

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato: Francesco Paolo Schena; Silvio Memeo Notaio.

La presente copia, conforme all'originale
si compone di pagine DOICI CON LA PRESENTE
e si rilascia per uso FISCALE
Bari, QUATTORDICI MAGGIO SESENTAVENTO

Francesco Paolo Schena

